Ricorrente obbligato al versamento ulteriore del contributo integrativo

ORIGINALE

13746-2018

Oggetto

LOCAZIONE
USO DIVERSO

R.G.N. 11841/2015

Cron. 13746

Rep. C.1.

Ud. 24/10/2017

PU

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente -

Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere -

Dott. ANNA MOSCARINI - Rel. Consigliere -

Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11841-2015 proposto da:

(omissis) SPA (GIA' (omissis) SRL) in persona del Presidente Ing. (omissis), elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) giusta procura speciale in calce al ricorso;

2017

2031

- ricorrente -

contro

(omissis) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (omissis)

(omissis), elettivamente domiciliata in (omissis) (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrenti -

nonchè da

(omissis) S.P.A. in persona del Presidente (omissis), elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(omissis) SRL in persona del suo legale rappresentante Ing. (omissis), elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) (omissis) giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1088/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto;

udito l'Avvocato (omissis) per delega;

FATTI DI CAUSA

L' (omissis) S.p.A. (già (omissis) S.r.l.) e l' (omissis) S.p.A., con distinti ricorsi, impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 18/03/2014 n. 1088 che, accogliendo l'appello di (omissis) S.p.A., intimante opposta, e rigettando l'appello incidentale dalle stesse proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano, ha rigettato le loro opposizioni avverso i decreti ingiuntivi volti ad ottenere il pagamento di somme a titolo di occupazione ed utilizzo di immobili, ed ha condannato le due società al pagamento dei due gradi di giudizio.

All'origine del giudizio (omissis) S.p.A. notificò alle due società due decreti ingiuntivi, rispettivamente di € 23.550,44 ((omissis) (omissis)) e di € 34.705,91 ((omissis) s.r.l.), a titolo di corrispettivo del concesso impiego, negli anni dal 1996 al 1999, di svariati locali e connessi servizi siti in un immobile di Milano appartenenti o detenuti in locazione da (omissis) nell'ambito di un originario progetto di integrazione dei due gruppi societari, perseguito durante quel periodo.

Il Tribunale ritenne che, in mancanza di prova di un contratto di *business center* intercorso tra i due gruppi societari, il regolamento dei loro rapporti fosse ispirato ad una paritetica divisione delle spese di gestione, in base ad un'intesa del 1995 e che il rilascio dei locali, pure annunciato dalle opponenti per il 1/9/1999, non era avvenuto in quella data, permanendo così il loro obbligo di versare il dovuto fino alla fine dell'anno 1999.

Il Tribunale accertò, in favore delle opponenti, a seguito di conguagli tra il dare e l'avere, un diritto restitutorio pari ad € 58.301,81 ripartito per quote, revocò i decreti ingiuntivi opposti e condannò, in via riconvenzionale, (omissis) al pagamento delle quote dovute.

La Corte d'Appello, con la sentenza impugnata dinanzi a questa Corte, ha rilevato che non vi era la prova di un'intesa diretta ad anticipare, con decorrenza immediata, l'adozione di un criterio di ripartizione alla pari e che l'espressione "salvo conguaglio", utilizzata nel contratto, era una clausola di stile, sprovvista di una qualche reale funzione e la cui efficacia doveva ritenersi connessa al futuro realizzarsi della causa concreta del contratto (*business center*), mentre tra le parti era stato, *medio tempore,* concordato un corrispettivo annuo omnicomprensivo, di cui vi era prova dal 1996 al 1999. In ragione di tale interpretazione, pur avendo le società rilasciato l'immobile alla data del 30/10/1999, doveva ritenersi equo riconoscere, come dovute dalle opponenti, anche le somme relative all'ultimo bimestre dell'anno.

Avverso la sentenza l' (omissis) S.p.A. e (omissis) (omissis) S.p.A. propongono distinti ricorsi per cassazione, di identico contenuto e differenziati solo per l'ammontare della cifra intimata nella procedura monitoria, affidati a due motivi.

Resiste (omissis) s.r.l. con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione della legge, nonché la contraddittorietà della motivazione con riferimento all'art. 112 c.p.c. (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) per la parte in cui la sentenza ha interpretato il rapporto in essere, escludendo la locazione e riconoscendo comunque l'occupazione dei locali, a fronte di un corrispettivo forfettario annuo. In ragione di detto corrispettivo, le società dovevano ritenersi obbligate al pagamento di quanto pattuito, indipendentemente dall'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla (omissis) .

La sentenza sarebbe contraddittoria nella parte in cui, dopo aver escluso la locazione, avrebbe riconosciuto come dovuta una somma a titolo di occupazione degli immobili protratta fino al 31/12/1999, nonostante l'immobile fosse stato rilasciato fin dal 30/10/1999.

La sentenza sarebbe viziata da ultrapetizione in quanto il giudice avrebbe qualificato la domanda in modo diverso da quello prospettato da (omissis) ed avrebbe riconosciuto un diritto ed un bene della vita del tutto differenti: risarcimento del danno in luogo del corrispettivo dovuto per il godimento di locali e servizi.

Il motivo è infondato. La qualificazione del contratto, con particolare riguardo alla sua causa, è stata preceduta dall'interpretazione delle singole clausole, attività rimessa al Giudice del merito e non sindacabile in questa sede se non per violazione delle regole sull'interpretazione di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., che le società ricorrenti non deducono.

La Corte d'Appello ha ricostruito la fattispecie alla luce della causa di *business center* che, pur contemplata quale causa astratta del negozio, non si è poi tradotta in causa concreta del medesimo, in quanto le parti hanno pattuito un corrispettivo forfettario annuo ed hanno fatto un rinvio, puramente di stile, alla definizione di conguagli tra le parti, da realizzarsi qualora l'integrazione dei due gruppi societari si fosse effettivamente realizzata.

La Corte ha valutato che, anche in ragione del comportamento tenuto dalle parti negli anni precedenti il 1999, dunque successivo alla conclusione del contratto, doveva presumersi un corrispettivo annuo forfettario che, pertanto, non poteva non ricomprendere anche le due ultime mensilità dell'anno 1999, ancorchè la causa di tali prestazioni non fosse rinvenibile nella locazione ma in un non meglio identificato titolo risarcitorio in favore della società resistente, dovuto all'incertezza, tenuta dalle ricorrenti, nella fase di liberazione dei locali.

La *ratio decidendi* è tagliata, per dir così, sulla causa concreta del contratto e, pur non apparendo sorretta da una ferrea logica, non po' dirsi censurabile sotto il profilo dell'ultrapetizione.

Infatti per configurare un vizio di ultrapetizione, alla stregua della giurisprudenza consolidata di questa Corte, è necessario che il Giudice interferisca nel potere dispositivo delle parti sancito dall'art. 99 c.p.c.,

alteri i confini dell'azione e gli elementi obiettivi della stessa (*petitum e causa petendi)*, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto o attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (Cass., L, n. 455 dell'11/01/2011: "Il giudice di merito ha il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione; tale potere incontra peraltro il limite del rispetto dell'ambito delle questioni proposte in modo che siano lasciati immutati il "*petitum*" e la "*causa petendi*", senza l'introduzione nel tema controverso di nuovi elementi di fatto. Pertanto, il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione *("petitum" e "causa petendi*") e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (*"petitum*" immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("*petitum"* mediato). Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato"; in termini Cass., 3, n. 18868 del 24/9/2015). Ora mentre il *petitum* non è certamente cambiato, neppure può dirsi mutata la *causa petendi* (sussistenza di accordo negoziale che prevedeva il pagamento di un corrispettivo in ragione di anno, in via forfettaria e globale). Peraltro occorre anche considerare che, in accordo con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il Giudice del merito conserva un margine di apprezzamento in ordine alla qualificazione della fattispecie in forza del principio *iura novit curia,* sicchè il perimetro del vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., è ridotto dall'operatività di tale principio, dovendo restare sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, e di ricercare le norme giuridiche applicabili alla concreta

fattispecie sottoposta al suo esame, ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Cass. n. 9452 del 30/4/2014).

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione della legge, con riferimento all'art. 653 c.p.c. (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.), in quanto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, lo stesso avrebbe dovuto essere convalidato nella sua interezza e non confermato per importi parziali, come deciso dalla sentenza impugnata.

Il motivo è infondato in quanto la (omissis) ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il pagamento della somma azionata monitoriamente per *i titoli di cui in narrativa o altra maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa con gli interessi dal dovuto al saldo.* Non essendo mai state formulate eventuali clausole di contenimento dell'originaria pretesa, non è ravvisabile alcuna lesione dell'art. 653 ult. co. c.p.c., che prevede espressamente il rigetto totale o parziale dell'opposizione senza vincolare il Giudice ad una convalida integrale (Cass., 3, n. 15186 del 6/8/2004: "L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, esteso, come tale, non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche alla fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi di prova addotti da quest'ultimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice riconosca fondata solo parzialmente un'eccezione di prescrizione deve comunque revocare "in toto" il decreto opposto, statuendo in merito al pagamento degli importi residui del credito, poiché la relativa sentenza di condanna è destinata a sostituirsi, del tutto legittimamente, all'originario provvedimento monitorio, e poiché, ancora, nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, l'attore opposto può, altrettanto legittimamente, ridurre l'originario "*petitum*" senza che ciò costituisca domanda nuova,

ne' in primo grado ne' in appello (Cass., 1, n. 28660 del 27/12/2013; Cass., 3, n. 1954 del 27/1/2009, Cass., 3, n. 9021 del 30/4/2005). Conclusivamente i due ricorsi sono rigettati e le società ricorrenti condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore di (omissis) s.r.l. come da dispositivo. Entrambe le società ricorrenti sono tenute a pagare il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sui ricorsi, li rigetta entrambi e condanna le ricorrenti, in solido, a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 6.000 a carico di (omissis) S.p.A. e nell'importo di € 4.700 a carico di (omissis), per ciascuna maggiorate di € 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 co. 1 *quater* del d.P.R. n. 115/2002, per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 24/10/2017

L'estensore
Anna Moscarini

Il Presidente
Roberta Vivaldi

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 31 MAG. 2018
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA